

## TRIBUNALE ROMA

5 OTTOBRE 1987

PRESIDENTE EST.: DELLI PRISCOLI

PARTI: DRAGOTTO

(Avv. Canovi)

SOC. ED. LA REPUBBLICA

(Avv. Ripa di Meana, Ninni)

**Persona fisica • Diritti della  
personalità • Reputazione •  
Magistrato • Risarcimento •  
Quantum.**

*In mancanza di prove in ordine al supposto danno patrimoniale, il danno non patrimoniale per lesione della reputazione di un magistrato va quantificato tenendo conto della gravità ed estensione della diffamazione, della personalità dell'offeso, della qualità del veicolo d'informazione, sia per diffusione che per collocazione ed ampiezza della notizia (nella fattispecie è stata liquidata la somma di L. 30 milioni).*

Con atto di citazione notificato il 29 e 30 aprile 1985 Gaetano Dragotto, magistrato, esponeva che il 27 febbraio 1980 il senatore Luigi Marchio, traendo spunto da notizie date con ampio risalto dagli organi di informazione, fra i quali il quotidiano « La Repubblica », aveva richiesto « all'Autorità Giudiziaria di svolgere tutte le opportune indagini, onde accertare la natura dei legami intercorsi fra taluni magistrati e taluni presunti terroristi arrestati nell'ambito delle indagini relative all'emittente privata "Onda Rossa" ».

— che in particolare, in un « articolo del 3/4 febbraio 1980 a firma del giornalista Franco Scottoni », egli era stato indicato, unitamente ad altri nove magistrati, quale sospetto fiancheggiatore di organizzazioni sovversive;

— che gli atti relativi all'esposto del senatore Marchio erano stati rimessi

dalla Corte Suprema di Cassazione alla Procura della Repubblica di Firenze;

— che « al termine di un'articolata istruttoria » egli era stato « prosciolto da ogni sospetto perché il fatto non sussiste »;

— che a seguito di sentenza in data 16 novembre 1984 della Suprema Corte di Cassazione era divenuta definitiva la sentenza del Tribunale di Firenze, con la quale lo Scottoni era stato riconosciuto colpevole del reato di diffamazione aggravata commesso ai danni, tra gli altri, di esso Dragotto, con contestuale condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede;

— che le false notizie pubblicate gli avevano causato « danni materiali gravi » e « incommensurabile danno morale ».

Conveniva, pertanto, in giudizio dinanzi a questo Tribunale lo Scottoni, la Società p.a. Editoriale « La Repubblica », quale editrice del menzionato quotidiano e Eugenio Scalfari, quale direttore responsabile del quotidiano stesso, chiedendo che fossero condannati in suo favore al risarcimento dei danni, indicati nella misura di L. 100.000.000, oltre interessi e rivalutazione.

Costituitosi il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.

Acquisita agli atti varia documentazione, la causa veniva rimessa al Collegio e passava in decisione all'udienza del 9 febbraio 1987.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Essendo passata in giudicato la sentenza con la quale è stato accertato che lo Scottoni ha commesso il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell'attore e

\* Altre due decisioni in tema di *quantum debeatur* per lesione della reputazione che vedono beneficiari, ormai abbastanza abituali, due magistrati. Per una complessiva analisi della quantificazione del danno alla reputazione v. V. RICCIUTO, *La valutazione del danno alla reputazione e i criteri di determinazione del quantum nei recenti orientamenti giurisprudenziali*, in questa *Rivista*, 1988, 321 ove è citata tutta la giurisprudenza edita.

Con specifico riferimento a magistrati v. Trib. Roma 7 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 605; nonché Trib. Roma 19 giugno 1985, *ivi*, 1986, 128, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *La reputazione del magistrato*.

il primo è stato condannato al risarcimento dei conseguenti danni subiti dal secondo, il Tribunale, per quanto concerne lo Scottoni stesso, non ha altro compito che quantificare l'entità dei dannilamentati.

Non altrettanto può dirsi per gli altri due convenuti, dal momento che gli stessi sono rimasti estranei al giudizio penale, perché non posti in condizione di parteciparvi (cfr. Corte Cost. 27 giugno 1973, n. 99).

Peraltro la sussistenza del reato di diffamazione posto in essere dallo Scottoni appare evidente alla luce delle convincenti motivazioni delle sentenze penali che hanno affermato la sua responsabilità al riguardo.

Del resto, i convenuti di cui trattasi non hanno contestato l'esistenza del reato, essendosi limitati a sostenere l'inidoneità dell'articolo a « provocare alcun danno ».

Basta quindi ribadire che l'esercizio del diritto di cronaca è lecito, e quindi esclude l'esistenza del reato di diffamazione, quando la notizia pubblicata è vera, è personalmente riscontrata o legittimamente supposta, è attuale, è di pubblico interesse ed è esposta in modo corretto; e che, invece, lo Scottoni, come si vedrà in dettaglio in seguito, affermò la sussistenza di fatti determinati — rivelatisi poi del tutto insussistenti — gravemente lesivi della reputazione di un magistrato, sulla base di semplici voci, non sottoposte ad alcun controllo o vaglio critico.

Ciò posto, non è controverso che, nella specie, la responsabilità si estenda, oltre che all'autore dell'articolo, ad Eugenio Scalfari, direttore responsabile del quotidiano. Sul direttore responsabile infatti — come ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24 novembre 1982, n. 198 — incombe l'obbligo giuridico di rendersi conto di tutto quanto il giornale pubblica e di espletare un'attività positiva di vigilanza e di scelta degli scritti da pubblicare, al fine di impedire che a mezzo del giornale si commettano illeciti.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. I pen., 13 dicembre 1964, Pietra; Cass., Sez. I pen., 1° giugno 1964, Balducci; Cass., Sez. VI pen., 11 giugno 1968, Nisticòs, e, *incidenter tantum*, Corte Costituzio-

nale 1982, n. 198) poiché la colpa è implicita nell'omissione del controllo, solo la prova — di cui lo stesso direttore ha l'onere — di eventuali fatti liberatori può valere ad escludere la colpevolezza, ma non può intendersi come tale prova la pretesa impossibilità materiale di esercitare un efficace controllo: invero, il direttore non è di certo tenuto a ripetere personalmente la fatica del cronista, ma può e deve valersi di tutta la complessa ed adeguata organizzazione umana e materiale dell'azienda giornalistica per dispiegare qual sindacato che la sua veste funzionalmente gli attribuisce e gli impone come vero e proprio potere-dovere.

Nel caso di specie sarebbe stato doveroso da parte dello Scalfari un controllo sulla stesura dell'articolo, oltre che per la delicatezza dell'argomento trattato, anche per la particolare rilevanza ad esso data nell'impaginatura del quotidiano.

La responsabilità per il fatto illecito del redattore e del direttore responsabile si estende, poi, alla società proprietaria ed editrice del giornale, in forza dei principi generali contenuti nelle norme di cui agli artt. 2049 cod. civ. e 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Stabilito, quindi, che i convenuti devono rispondere delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito come sopra commesso, occorre rilevare, per quel che concerne la liquidazione del danno, che l'attore non ha fornito alcuna concreta prova di avere effettivamente patito una perdita economica o un mancato guadagno direttamente dipendente dalla pubblicazione dell'articolo, e neppure ha dimostrato di aver subito, per lo stesso motivo, un pregiudizio alla sua possibilità d'inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguente influenza negativa sulla capacità di reddito futuro. Né può supplire a siffatta carenza probatoria il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, il cui esercizio è subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. 4 luglio 1981, n. 4364; 13 marzo 1980, n. 1837; 5 settembre 1985, n. 4619), di cui comunque deve essere certa l'esistenza ontologica (Cass. 24 luglio 1969, n. 2810; 14 gennaio

1971, n. 54; 3 ottobre 1974, n. 2567). Nel caso di specie, invece, il Dragotto avrebbe potuto dimostrare, senza particolari difficoltà — anche per il tempo ormai trascorso dalla vicenda — l'asserito pregiudizio economico subito con riferimento, tra l'altro alla dedotta cessazione di un suo « rapporto di collaborazione con il TG 1 della RAI-TV ».

Compete, pertanto, all'attore il solo risarcimento del danno non patrimoniale, risarcimento che è previsto dalla legge ove, come nel caso di specie, il fatto illecito costituisca anche reato (artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.) e che, sfuggendo, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella gravità e nella estensione della diffamazione sia riguardo alla personalità dell'offeso, sia alla qualità del veicolo d'informazione (cfr. Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259; 20 gennaio 1975, n. 227; 28 maggio 1977, n. 2203; 22 giugno 1978, n. 3114).

L'articolo in questione è intitolato « in un rapporto Digos su Onda Rossa i nomi dei dieci giudici sospetti » e in esso lo Scottoni riferisce, tra l'altro, che « altri 4 magistrati » della corrente di « Magistratura Democratica » erano « stati inseriti nell'elenco dei sospetti fiancheggiatori di organizzazioni terroristiche, in aggiunta ad altri sei oggetto di interpellanza di 23 senatori democristiani »;

— che « i nomi dei dieci magistrati » erano « sulla bocca di tutti », ma nessuno li faceva « apertamente, anche se tutti » erano « disposti a sussurrarli »;

— che egli aveva « cercato di ricostruire da fonti ufficiali che cosa » era « veramente accaduto »;

— che pertanto egli aveva accertato che:

a) « nelle settimane scorse in seguito alla chiusura della radio "Onda Rossa" e all'arresto di alcuni dirigenti dell'emittente dell'Autonomia Romana, la Digos » aveva « compiuto numerose perquisizioni »;

b) « tra il materiale sequestrato » figuravano « agende telefoniche, appunti contabili, convocazioni di riunioni ecc. »;

c) la Digos aveva « rilevato che dal materiale sequestrato apparivano i nomi di dieci magistrati romani » tra cui l'at-

tore, tutti nell'articolo indicati con nome e cognome;

d) « il verbale della Digos » era « stato consegnato alla Procura Generale e all'ufficio istruzione »;

e) la Procura generale aveva « trasmesso il verbale della Digos con la documentazione sequestrata alla Suprema Corte » per l'affidamento del « caso alla Procura di una sede diversa da quella in cui » prestavano « attività i magistrati in questione »;

— che alle notizie ufficiali si aggiungevano « una ridda di indiscrezioni » che gettavano « su dieci magistrati ombre di sospetto »;

— che in particolare si parlava « di una fideiussione, firmata da uno o più magistrati, in favore dell'emittente Onda Rossa presso una banca romana, di sottoscrizioni di somme di denaro, di partecipazioni (ufficiali o no) a riunioni del collettivo di via dei Volsci, nel periodo in cui la sede era stata chiusa dalla Questura di Roma »;

— che, inoltre, c'era chi sosteneva « che i nomi di quattro magistrati » erano « stati trovati in un covo brigatista » e che « la scoperta » era « stata finora tenuta segreta per evitare che, incriminando i quattro giudici romani, le inchieste sul terrorismo accentrate a Roma venissero trasferite ad altra sede giudiziaria ».

Com'è agevole rilevare dai passi dell'articolo sopra riportati, la gravità dell'offesa è molto rilevante in quanto l'attore viene sostanzialmente indicato, unitamente ad altri magistrati, quale fiancheggiatore di organizzazione eversiva di estrema sinistra. Inoltre la qualità della persona offesa (magistrato) posta in relazione con la natura delle accuse, concorre ad accentuare la gravità dell'illecito e, quindi, l'entità del danno morale.

Ad attenuare, peraltro, la gravità del danno sta un giudizio di cautela, evidenziato anche dalla menzionata sentenza della Corte d'Appello di Firenze e valutato ai fini della notevole riduzione della pena inflitta in primo grado, contenuto nella parte iniziale dell'articolo, ove si legge testualmente: « la "bomba" per ora sembra di quelle buone soltanto ad alzare polverone e le notizie che circolano a mezza bocca lungo i corridoi di palazzo di giustizia hanno tutto il sapore di

una manovra politica più che di una vera scoperta di presunti fiancheggiatori ».

Ancora deve ritenersi, sussistere il nesso di causalità, dedotto dall'attore, sia tra la notizia pubblicata e la denuncia del senatore Marchio del 27 febbraio 1980, sia tra tale denuncia e il procedimento penale iniziato nei confronti dell'attore e di altri magistrati in relazione ai fatti oggetto dell'articolo per cui è causa: procedimento che, anche per il tempo per cui si è protratto (oltre 2 anni), è stato indubbiamente ulteriore notevole fonte di patema d'animo per l'attore medesimo e di cui quindi deve tenersi conto ai fini della determinazione del danno morale.

Infatti, sia dalla sentenza in data 29 aprile 1982 con la quale il G.I. del Tribunale di Firenze dichiarò non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, dell'attore, per la non sussistenza dei fatti addebitatigli, sia dalle sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Firenze con le quali sono stati riconosciuti colpevoli e condannati per diffamazione ai danni del Dragotto e di altri magistrati lo Scottoni e vari giornalisti di altre testate, emerge chiaramente che la denuncia del Marchio nei confronti dell'attore trasse origine dall'articolo di cui trattasi e da altri tre consimili pubblicati nella stessa epoca da altri due quotidiani.

Da ciò è agevole dedurre che in mancanza di detta denuncia, data l'assoluta inconsistenza dei pretesi elementi accusatori, nessun procedimento penale sarebbe stato aperto nei confronti dell'attore stesso.

Quanto sopra, peraltro, induce a ritenere in parte (e cioè con riferimento al danno morale conseguente al procedimento penale aperto nei confronti dell'attore) fondata la tesi dei convenuti secondo cui « all'eventuale danno avrebbero contribuito più soggetti » e cioè anche gli autori degli altri articoli diffamatori del medesimo tenore.

E poiché non è contestata l'affermazione dei convenuti che anche gli autori di tali articoli — del resto condannati, al pari dello Scottoni, al pagamento di provvisionali nei confronti dell'attore con la menzionata sentenza del Tribunale di Firenze — abbiano risarcito il danno da essi provocato, appare evidente che deve proporzionalmente ridursi

l'entità del risarcimento da liquidarsi all'attore.

Infine, come si è accennato, ulteriore elemento che deve essere valutato ai fini del risarcimento del danno, in quanto anch'esso idoneo a ripercuotersi negativamente sull'animo del diffamato è l'estensione della diffamazione, invero notevole, tenendo conto del mezzo usato (giornale quotidiano) e del notevole risalto tipografico dato all'articolo (il testo è su cinque colonne ed è corredato da una fotografia).

Ai fini della determinazione del *quantum* non può tenersi conto della somma di L. 5.000.000 liquidata con menzionata sentenza del Tribunale di Firenze a carico dello Scottoni e a favore del Dragotto a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, poiché com'è giurisprudenza costante di questo Tribunale, tale riparazione non ha carattere di risarcimento del danno, ma vera e propria funzione sanzionatoria, destinata a rafforzare la sanzione penale, tanto che può essere disposta solo dal giudice penale (cfr. Cass. 29 ottobre 1965, n. 2300).

Valutati tutti gli elementi sopra esposti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia liquidare al Dragotto a titolo di risarcimento dei danni morali, la somma di L. 30.000.000, conglobando in essa la sorte, la rivalutazione monetaria, secondo i noti indici ISTAT (trattandosi di debito valore: Cass. 21 giugno 1984, n. 375; 5 gennaio 1979, n. 30; 28 maggio 1977, n. 2203) e gli interessi compensativi (per l'ammissibilità di tale forma di liquidazione: Cass. 19 febbraio 1985, n. 1456).

Peraltro, va ricordato che qualora, come nel caso di specie, in ipotesi di responsabilità da illecito extracontrattuale costituente reato, il giudice penale abbia imposto all'autore del danno il pagamento di una provvisoria, il giudice civile in sede di definitiva liquidazione del risarcimento, non può rivalutare la somma globalmente dovuta e detrarre quanto già pagato — eventualmente con moneta non svalutata o svalutata in misura inferiore — a titolo di provvisoria, ma deve dedurre la cifra versata dall'importo della somma dovuta al tempo del pagamento della provvisoria ed operare la rivalutazione monetaria della differenza (cfr. Cass. 26 luglio 1986, n.

4498; 11 marzo 1980, n. 1623), o compiere operazioni equivalenti.

Pertanto, poiché non è contestata l'affermazione dei convenuti secondo cui la provvisoria liquidata a carico dello Scottoni nella misura di L. 5.000.000 è stata regolarmente corrisposta, dalla somma di cui sopra va detratta quella di L. 6.700.000 calcolata tenendo conto che, in difetto di elementi al riguardo, la predetta somma può ritenersi corrisposta verso la fine dell'aprile 1983 (la sentenza del Tribunale di Firenze reca la data del 29 ottobre 1982) e rivalutando all'attualità tale somma senza interessi legali (considerando in compensazione gli interessi dovuti per il tempo intercorso tra la data dell'illecito e quella del pagamento della provvisoria).

Pertanto i convenuti vanno condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di L. 23.300.000, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza e quella del saldo, nonché, sempre in solido, al rimborso delle spese del giudizio, che vanno liquidate in complessive L. 2.658.000, di cui L. 558.000, per competenze di procuratore e L. 2.000.000, per onorari di avvocato.

L'istanza di provvisoria esecuzione deve essere respinta per difetto dei presupposti di legge.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 29 e 30 aprile 1985, da Gaetano Dragotto nei confronti di Franco Scottoni, Eugenio Scalfari e la Società p.a. l'Editoriale La Repubblica, così provvede:

1) condanna in solido i convenuti al pagamento, a favore dell'attore e per il titolo di cui in motivazione, della somma di L. 23.300.000, detratto quanto già corrisposto a titolo di provvisoria, con gli interessi legali dal 16 marzo 1987 al giorno del pagamento;

2) condanna, inoltre, in solido i convenuti al rimborso, a favore dell'attore, delle spese del giudizio, che liquida in complessive L. 2.658.000;

3) respinge l'istanza di provvisoria esecuzione.

## TRIBUNALE ROMA

19 GIUGNO 1986

PRESIDENTE:	POLACCHI
ESTENSORE:	CAPORTORTO
PARTI:	CARAMAZZA ( <i>Avv. Giacobbe</i> )
	DENTICE ( <i>n.c.</i> )

### Persona fisica • Diritti della personalità • Reputazione • Magistrato • Lesione • Risarcimento • *Quantum*.

*La lesione della reputazione di un magistrato a seguito di affermazioni diffamatorie concernenti i suoi compiti istituzionali, offende non solo la sua reputazione professionale ma anche la dignità e l'identità personale. (Nella fattispecie è stata liquidata in via equitativa la somma di L. 70 milioni).*

Con atto di citazione notificato il 10 luglio 1984 Giovanni Caramazza conveniva in giudizio Fabrizio Dentice d'Accadia, chiedendo la determinazione della misura dei danni che quest'ultimo, con sentenza penale passata in giudicato, era stato condannato a risarcirgli. Il reato del quale il D'Accadia, rimasto contumace, era stato riconosciuto responsabile, è quello di diffamazione a mezzo stampa, aggravato dall'attribuzione di un fatto determinato per avere con l'articolo a sua firma pubblicato sul settimanale « l'Espresso » del 9 maggio 1971 offeso la reputazione dell'attore, allora magistrato presso il Tribunale di Rimini come giudice delegato all'esecuzione immobiliare e di altri giudici con analoghe funzioni.

La valutazione della gravità dei danni sofferti dall'attore deve essere determinata a giudizio del Collegio, ponendo principalmente in relazione la natura e l'oggetto delle espressioni offensive con-

\* V. i richiami a Trib. Roma 5 ottobre 1987, *retro*, p. 435.

tenute nell'articolo predetto con la particolare funzione pubblica esercitata dal soggetto leso come ben evidenziato dalla sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, che ha confermato la responsabilità penale del convenuto in ordine al reato soprascpecificato. Il giornalista ha descritto falsamente un quadro dell'attività dei magistrati di Rimini assegnati alle esecuzioni immobiliari (dei quali faceva parte il Caramazza) caratterizzato dall'illegalità della procedura seguita e dalla partecipazione ad una concertata manovra di speculazione edilizia attuata proprio per mezzo dell'esercizio illecito delle funzioni giudicanti.

Sin dal titolo dell'articolo, infatti, nel quale si contrappongono ai protagonisti: un magistrato ed un notaio, le vittime: quattro cittadini onesti ed indifesi, si intende sottolineare come l'esercizio di una funzione pubblica di così primaria importanza venga utilizzato in modo da sfruttare posizioni di potere consolidate, attraverso le quali sarebbe stato possibile, secondo l'articolaista, svolgere attività vessatorie nei confronti di soggetti in condizioni di disparità. Tale iniziale impressione, già di per sé gravemente offensiva, è confermata ed esaurientemente esplicitata dalla lettura di passi dell'articolo, nei quali si fa riferimento alla condiscendenza dei giudici a prendere scientemente decisioni ingiuste col palese intento di favorire il disegno speculativo edilizio nella zona residenziale adriatica (cfr. Sentenza Corte d'Appello in atti). Tali specifiche e circostanziate affermazioni, unitamente al tono di vibrata denuncia che, come messo in evidenza, permea l'articolo fin dall'inizio, mostrano come il D'Accadia abbia leso la reputazione e l'intera sfera personale relativa all'onorabilità ed alla dignità dell'attore, presentandolo come « uomo di potere » legato ai gruppi sociali economicamente più potenti, pronto a commettere illegalità per favorire gli interessi patrimoniali di tali gruppi, in assoluto dispregio del ruolo istituzionalmente ricoperto.

Ed infatti ciò che emerge dall'articolo è che l'attore avrebbe esercitato la propria pubblica funzione violando deliberatamente i principi fondamentali d'imparzialità ed equidistanza dalle parti che la Corte Costituzionale ha posto prioritariamente a base dell'attività del giudice, con la finalità, particolarmente

riprovevole anche sul piano morale, di favorire un'attività illecita. Pertanto è stata lesa non solo la reputazione professionale del Caramazza, il che è particolarmente grave quando l'accusa che viene mossa ad un magistrato è quella di svolgere un'attività penalmente illecita, ovvero un'attività che egli stesso dovrebbe istituzionalmente censurare e reprimere, ma anche l'intera sfera della sua personalità la quale ha subito grave pregiudizio negli aspetti primari della dignità personale e della rettitudine del comportamento.

Ritiene quindi il Collegio che oltre al danno direttamente correlato alle sofferenze subite dall'attore a causa di una così penetrante lesione della reputazione professionale, debba essere risarcito anche il danno derivante dalla lesione della dignità ed identità personale dell'attore, intesi come aspetti, tra i più rilevanti, del complessivo diritto alla estrinsecazione della personalità riconosciuto dall'art. 2 ss. della Costituzione e fatto oggetto di una copiosa elaborazione giurisprudenziale attraverso la quale è stato costituito il c.d. catalogo dei diritti della personalità direttamente tutelati dalla Costituzione, dei quali il diritto alla conservazione della propria onorabilità (riconosciuto dalla giurisprudenza come limite al diritto di manifestazione libera del proprio pensiero) non può che essere uno fra i più incisivi.

Ciò premesso, si ritiene di dover equitativamente determinare, tenuto conto anche del considerevole lasso di tempo trascorso dal fatto lesivo, in L. 70.000.000 la misura attuale del risarcimento dovuto dal D'Accadia all'attore, oltre agli interessi legali dalla commissione del fatto. Ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. comma 1 può essere concessa la provvisoria esecuzione della presente pronuncia essendo la domanda fondata su sentenza passata in giudicato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra e diversa domanda, istanza, ed eccezione respinte, così provvede:

— determina equitativamente nella somma di L. 70.000.000, oltre interessi

legali dal 9 maggio 1971, il risarcimento dovuto da Fabrizio Dentice D'Accadia in favore di Giovanni Caramazza ai sensi della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello dell'Aquila in data 19 gennaio 1977, passata in giudicato;

— condanna il Dentice D'Accadia al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive L. 2.327.100, di cui L. 42.100 per esborsi e L. 2.000.000 per onorari, oltre IVA e C.A.P. come per legge, previa emissione di fattura.